



CITTÀ DI MANFREDONIA
(Provincia di Foggia)

**REGOLAMENTO COMUNALE DEL
GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ**
approvato con deliberazione di C.C. n. 60 del 03/10/2022

ART. 1

Presso il Comune di Manfredonia è istituito l'Ufficio del "Garante dei Diritti delle persone con disabilità".

ART. 2

Il Garante opera in piena autonomia politica ed amministrativa ed è nominato dal Sindaco. La carica del Garante è incompatibile con la carica di Consigliere Comunale o di Amministratore.

ART. 3

L'incarico ha carattere onorario e viene svolto a titolo gratuito, ha durata triennale ed è rinnovabile per una sola volta. Scaduto il termine, il Garante rimane in carica per l'ordinaria amministrazione, in attesa della nomina del successore.

ART. 4

Le funzioni di segreteria e tecniche sono assicurate al Garante dagli uffici del Comune.

ART. 5

Il Garante potrà avvalersi della collaborazione di dipendenti comunali indicati dal Sindaco, preferibilmente sulla base di particolari attitudini mostrate verso la materia della disabilità.

ART. 6

Il Garante si pone come punto di riferimento per le persone con disabilità, per la tutela dei loro diritti e degli interessi individuali o collettivi in materia di disabilità.

Le funzioni del Garante vengono esercitate per adempiere a quanto previsto dal presente regolamento e dalle normative specifiche regionali, nazionali, europee ed internazionali.

Nello specifico, il Garante si occupa di:

- diffondere e promuovere una cultura dei diritti delle persone con disabilità, nella prospettiva costituzionale della piena inclusione sociale, della qualità dell'assistenza e delle cure, del perseguimento possibile della vita indipendente;
- segnalare e raccomandare azioni normative e legislative a favore dei diritti delle persone con disabilità;

- monitorare e vigilare sulla tutela dei diritti delle persone con disabilità e segnalare le violazioni alle competenti istituzioni e, ove necessario, all'autorità giudiziaria;
- sostenere iniziative di studio, ricerca e scambio di esperienze negli ambiti della tutela dei diritti delle persone con disabilità;
- assumere ogni iniziativa volta ad assicurare che le misure di inclusione sociale e promozione della qualità della vita, delle cure e dell'assistenza per le persone con disabilità siano attuate in conformità dei principi e delle norme stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;
- assumere ogni iniziativa volta ad assicurare che ai soggetti interessati siano erogate le prestazioni connesse ai livelli essenziali inerenti il diritto alla salute e all'istruzione e finalizzati all'inclusione sociale, alla vita indipendente e all'inserimento nel mondo del lavoro;
- segnalare agli organi competenti eventuali fattori di rischio o di danno per i soggetti interessati, dei quali venga a conoscenza in qualsiasi forma, su indicazione sia degli stessi soggetti sia di associazioni o di organizzazioni che svolgano attività inerenti la tutela dei diritti delle persone con disabilità e delle rispettive famiglie.

Nel caso pervengano segnalazioni in merito a mancanze da parte della Pubblica Amministrazione, il Garante potrà rivolgere richieste di chiarimenti e di documenti agli uffici competenti, i quali sono tenuti a rispondere entro venti giorni. In caso di mancata risposta il Garante metterà a formale conoscenza dell'omissione il Dirigente della struttura e, dopo che avrà verificato l'ulteriore silenzio per altri 15 giorni, esporrà i fatti al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale con lettera. Il Garante è tenuto a comunicare l'esito dell'attività svolta all'autore della segnalazione, all'ufficio interessato e, per conoscenza, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Capogruppo ed all'Assessore ai Servizi Sociali.

ART. 7

Il Garante rivolge indicazioni, raccomandazioni e suggerimenti ai dirigenti degli uffici Statali, Comunali, Provinciali, Regionali ai fini di una migliore organizzazione degli Uffici preposti alla erogazione dei servizi alla persona disabile, segnala ai Dirigenti delle strutture amministrative i comportamenti omissivi ovvero non corretti nei confronti della Persona Disabile. Il Garante ha il potere di accedere agli Uffici pubblici e di controllare la funzionalità dei Servizi di assistenza e di informazione rese alle Persone Disabili.

ART. 8

Il Garante può farsi promotore di iniziative culturali, attività sportive e ricreative al fine di migliorare l'inserimento del disabile nel territorio sociale.

ART. 9

Il Garante ha il potere di controllare la funzionalità dei servizi resi alle persone disabili nonché l'agibilità degli spazi aperti al pubblico sotto il profilo dell'assenza di barriere architettoniche.

ART. 10

Annualmente, il Garante presenta una relazione sull'attività svolta al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco, all'Assessore ai Servizi Sociali, ai Capogruppo ed alle Associazioni di categoria. Copia della relazione sarà trasmessa al Presidente della Regione Puglia, all'Assessorato Regionale degli Enti Locali ed all'Ufficio Provinciale dei Servizi Sociali.

ART. 11

Il Garante può essere rimosso dall'incarico in qualsiasi momento, su decisione del Sindaco o del Consiglio Comunale, qualora questi mantenga comportamenti non conformi alle leggi in vigore o non adempia come dovuto al proprio dovere.

ART. 12

Il Garante è tenuto ad osservare il segreto professionale su fatti dei quali viene a conoscenza in ragione dell'incarico di cui al presente Regolamento nel rispetto del diritto alla privacy.